

## *L'Università "pubblica". Alcune riflessioni a partire dalla Costituzione*

Francesco Aqueci

La legge 240/2010 conferma l'Università come istituzione statale centralistico-burocratica, appesantendola con la possibilità di forme di privatizzazione che è facile prevedere daranno luogo a lottezzazioni politico-partite che accentueranno la deriva localistica.

Si prospetta un assetto feudale: potentati locali e un potere centrale tanto più debole, quanto più occhiuto e autoritario. È possibile invertire la tendenza? Su quali basi? L'esperienza del passato dimostra che gli aggiustamenti aggravano le cose. Se il modello statale si è esaurito, bisogna prenderne atto e abbandonarlo, senza cercare inutilmente di rivitalizzarlo con i pannicelli dell'«autonomia» prima, della «privatizzazione» ora.

Bisogna partire, allora, da un modello alternativo, in grado di superare, anche sul piano economico-finanziario, la dicotomia pubblico/privato, e per ciò stesso di rinnovare il significato di «pubblico».

Storicamente, in Italia, pubblico è stato sinonimo di statale, in cui dimensione burocratica e dimensione sociale si fondevano in una paternalistica assistenza dall'alto. Pubblico e sociale devono ora diventare le funzioni di una effettiva autonomia «civile». Per l'Università, ciò significa una rifondazione che abbia come base la Costituzione, la quale offre vie che, con la necessaria prudenza, possono essere percorse creativamente.

Ad esempio, l'art. 43 della Costituzione consente di affidare, oltre che ad enti pubblici, a «comunità di lavoratori o di utenti» la gestione di servizi essenziali, fonti di energia, situazioni di monopolio.

Ora, certamente l'Università è un «servizio essenziale» di «preminente interesse generale» che, proprio per meglio sottrarla ad una progressiva depredazione, va restituita alla sua «comunità di lavoratori e di utenti»

In altri termini, la funzione pubblica dell'Università non si riafferma chiamando in causa uno Stato debole e spesso complice delle forze che lo intralciano, ma rinnovando il concetto di pubblico, in modo da far risaltare l'arcaicità del «privatismo».

I giuristi direbbero che Università pubblica deve significare che essa è di tutti e di nessuno: tutti devono potervi accedere e nessuno deve vantare su di essa pretese esclusive.

È il concetto di autonomia, che non è autoreferenzialità accademica, ma distinzione nella reciprocità. L'Università deve diventare una rete di relazioni inclusive.

Il punto chiave è quello della sua gestione, che deve garantire la fluidità di queste relazioni, ovvero l'accesso e la partecipazione dei soggetti interessati.

Quale può essere questa nuova gestione, questo nuovo modello economico-finanziario, né statale né privato, adatto all'Università come «bene di tutti»?

Anche qui la Costituzione offre delle vie, come quando con l'art. 45 «riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata», e con il successivo art. 46 riconosce altresì «il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende».

La riduzione dell'Università ad azienda è stato il cavallo di battaglia di un certo «riformismo» di questi ultimi due decenni, con le profonde distorsioni che ne sono derivate. Va tenuto fermo, invece, il carattere di «servizio essenziale» dell'Università, che un modello cooperativo e partecipativo di gestione economico-finanziaria, enucleabile dai sopraccitati artt. 45 e 46, può meglio garantire.

In una Università così intesa, anzitutto, si dissolverebbe da sé la casta delle alte cariche, senza più ragion d'essere in una struttura in cui il potere è diffuso e funzionale. Inoltre, un tale modello cooperativo influenzerebbe anche gli assetti del sapere, per le nuove conoscenze che richiederebbe e per i differenti rapporti che instaurerebbe con la «produzione», essa stessa sollecitata al cambiamento. Questo anche per dire che la «parcellizzazione del sapere», di cui spesso a ragione ci si lamenta, non può essere superata con un dibattito epistemologico, ma deve scaturire da nuove pratiche sociali.

Certo, si dovrà vedere quali e quanti soggetti dovranno partecipare a questo nuovo modello cooperativo, il loro rispettivo peso, le forme concrete di tale cooperazione, lo status dei docenti, la provenienza delle risorse con cui alimentarlo. Per questi ed altri aspetti possono già essere d'aiuto le elaborazioni di giuristi ed economisti, ma anche le pratiche in atto dei «beni comuni», dalle municipalità alle stesse aziende private, cui bisogna guardare con spirito critico, ma anche con interesse.

In chiusura di queste note, mi limito a qualche osservazione sugli ultimi due punti, lo status dei docenti e la provenienza delle risorse.

Poiché l'istruzione non solo resta pubblica, ma il suo carattere pubblico viene rafforzato, allora, restando sempre alla Costituzione, lo status dei docenti non può non rientrare con forza accresciuta nell'art. 97, che prescrive il buon andamento e l'imparzialità dei pubblici uffici, e l'accesso ad essi tramite concorso. La successiva definizione dell'art. 98, secondo la quale «i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione», si potrà intendere poi nel senso che i docenti, quali «funzionari» di una rinnovata dimensione «pubblica», sono al servizio della coesione morale del Paese, che essi persegono con il libero insegnamento, così come garantito dall'art. 33. Su questo dispositivo giuridico si dovrebbe fondare una rinnovata *autonomia della cattedra*, che dovrebbe fare da contrappeso alla «valutazione», cui nessuno vuole sottrarsi, ma che non può diventare un modo surrettizio di controllare ideologicamente i docenti.

Quanto alle risorse, la recentissima modifica dell'art. 81 che, sotto dettatura del «vincolo esterno» europeo, ha introdotto l'obbligo del pareggio di bilancio, sembra di molto complicare le cose, poiché restringe ulteriormente le possibilità di attingere al bilancio pubblico per finanziare l'istruzione e l'Università. C'è da dire, però, che con il nuovo modello solidale e cooperativo l'Università non sarebbe più meramente un ramo passivo «del complesso delle pubbliche amministrazioni», come afferma il legislatore, con una espressione che evidenzia una attardata visione statalistica. È stato comunque proposto da Giovanni Ferrara di avviare una battaglia per introdurre in Costituzione l'obbligo di destinare almeno il 50% del

bilancio pubblico alla salvaguardia dei diritti sociali<sup>1</sup>, fra i quali rientra a pieno titolo l'istruzione. Si potrebbero però esplorare anche altri strumenti di finanziamento, come i fondi mutualistici<sup>2</sup>, la cui disciplina potrebbe essere ulteriormente adattata e arricchita in funzione dei bisogni e degli apporti che potrebbe venire dall'Università.

Bozza 1  
formato mm 170x240  
allestimento brossura flessata

---

<sup>1</sup> Gianni Ferrara, *Regressione costituzionale, "il manifesto"*, 18 aprile 2012, pp. 1 e 4.

<sup>2</sup> Giacomo Bosi, *Fondi mutualistici. Un'analisi giuridica e economica*, Bologna, Il Mulino, 2012.